



TRIBUNALE DI TRIESTE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
ORDINANZA INTEGRATIVA
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

visti il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in l. 6 agosto 2015, n. 132 ed il d.m. 26 febbraio 2015, n. 32;

ritenuto di dover integrare l'ordinanza di delega delle operazioni di vendita già adottata facendo applicazione della nuova normativa in punto di pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche e di vendita con modalità telematiche;

ritenuto, quanto al secondo profilo, di dover prediligere, tra le modalità di vendita telematica suggerita dal predetto decreto ministeriale, quella maggiormente idonea ad ampliare la platea dei potenziali partecipanti alla vendita, consentendo la partecipazione anche ai meno avvezzi ai mezzi informatici, ossia la vendita sincrona mista;

visto ancora il provvedimento del Presidente del Tribunale dell'8 marzo 2018 e ritenuta la persistente validità ed opportunità dei criteri ivi suggeriti, non risultando ad oggi intervenuti elementi più specifici e suscettibili di integrare un quadro operativo compiuto funzionale alla effettiva individuazione del gestore della vendita telematica a sviluppo delle linee programmatiche di cui alla Risoluzione del C.S.M. del 23 maggio 2018;

DISPONE

- che il professionista delegato curi l'inserimento dell'avviso di vendita che non sia stato ancora pubblicato alla data di comunicazione del presente provvedimento secondo le precedenti istruzioni sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 – bis c.p.c., nonché effettui, oltre a quella ordinaria, la pubblicità dell'avviso di vendita mediante pubblicazione per estratto in un termine non inferiore a 45 giorni prima della data fissata per la vendita sul quotidiano "Il Piccolo", edizione domenicale, ed inserisca nello stesso termine



l'avviso di vendita e copia della relazione dell'esperto nominato, con i relativi allegati, nei siti www.astegiudiziarie.it e www.tribunaletrieste.it;

- che le operazioni di vendita siano compiute dal professionista delegato per il tramite del Gestore della vendita telematica Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.;

- che le operazioni di vendita siano condotte dal professionista delegato assicurando assoluta parità di trattamento tra coloro che hanno presentato l'offerta su supporto analogico e coloro che l'hanno presentata con modalità telematiche, in particolare, in sede di gara tra gli offerenti, dove sarà cura del professionista delegato curare l'ammissione delle offerte in aumento tenendo conto dei limiti che l'offerente che partecipa alla gara con modalità telematiche necessariamente incontra nel comunicare la propria offerta in aumento a differenza dell'offerente presente fisicamente alla gara;

SINTESI DELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA ALLA VENDITA

L'offerta di acquisto o la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate **con modalità telematica** secondo le indicazioni che seguono **o, in alternativa, su supporto analogico mediante deposito presso lo studio del professionista delegato**. Coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematiche parteciperanno alle operazioni di vendita con le medesime modalità, mentre coloro che hanno formulato l'offerta su supporto analogico parteciperanno comparando innanzi al professionista delegato per la vendita.

In caso di offerta di acquisto o di domanda di partecipazione all'incanto presentate telematicamente il presentatore deve accedere al portale del gestore delle vendite telematiche ove selezionerà l'esperimento di vendita di interesse ed accederà al modulo web per la presentazione dell'offerta telematica tramite il relativo link fornito dal Portale della vendite telematiche del Ministero della Giustizia all'atto della trasmissione dei dati del lotto relativo all'esperimento di vendita di cui il Gestore delle vendite è incaricato.

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;



- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni.

Il presentatore deve inviare l'offerta criptata e i documenti ad essa allegati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia utilizzando la "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica" appositamente rilasciata da un gestore PEC o, in alternativa, mediante casella di posta certificata priva dei predetti requisiti ove l'offerta sia firmata digitalmente prima di essere criptata (Decreto, art.12 c.4 e 5). Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura deve essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale e può essere allegata anche in copia per immagine.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il gestore della vendita telematica invierà all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta un invito a connettersi al proprio portale. Al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di vendita, il gestore, entro il predetto termine invierà alla casella le credenziali per l'accesso al proprio portale.

La richiesta per la visita del bene in vendita dovrà essere presentata tramite portale delle vendite pubbliche a norma dell'art. 560 c.p.c.

Manda al Cancelliere per la comunicazione al professionista delegato.

Trieste, 19/06/2018

Il Giudice dell'Esecuzione



dott.ssa Roberta Mastropietro

